Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1956, n. 977.

Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto per l'esercizio della vigilanza sugli Enti locali e che non sono di competenza dello Stato, sono esercitate in Sicilia dalle Commissioni provinciali di controllo, istituite con la legge regionale di riforma amministrativa.

Alle stesse Commissioni sono devolute le funzioni di competenza della Regione nei confronti degli Enti locali, che le leggi vigenti attribuiscono al Consiglio di prefettura in sede consultiva ed alla G. P. A. in sede amministrativa.

Art. 2.

Sino a quando non sia modificata l'attuale delimitazione territoriale degli Uffici amministrativi statali in Sicilia, la competenza territoriale delle Prefetture, delle Giunte provinciali amministrative e dei Consigli di prefettura coincide con quella delle circoscrizioni delle soppresse Provincie.

Se i Comuni costituiti in libero consorzio ricadono nell'ambito territoriale di più Prefetture, il loro territorio rientra, anche ai fini della determinazione della competenza della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nella circoscrizione della Prefettura ove risiede la maggioranza della popolazione del Consorzio stesso, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3.

Alla nomina dei membri elettivi della G. P. A. di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, provvede il Consiglio del libero consorzio.

L'elezione ha luogo in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. Si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 4.

Nel caso in cui più liberi consorzi siano compresi, anche ai sensi dell'art. 3, nella circoscrizione di una unica Prefettura, alla elezione dei componenti previsti dal precedente articolo provvedono i Consigli dei liberi consorzi interessati, in seduta comune.

L'assessore regionale per gli Enti locali indice la riunione indicando la data ed il luogo della medesima. L'adunanza è presieduta dal presidente presente più anziano di età. Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica di tutti i liberi consorzi interessati.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo.

La deliberazione relativa alla elezione è adottata con l'assistenza del segretario del libero consorzio nella cui sede ha luogo l'adunanza, ed è pubblicata agli albi dei liberi consorzi interessati durante il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.

Il processo verbale della deliberazione e gli atti relativi debbono essere trasmessi entro tre giorni all'Assessore regionale degli Enti locali, il quale, in caso di illegittimità delle nomine, ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 5.

La stessa procedura prevista dagli articoli precedenti si applica in ogni altro caso in cui le norme tuttora in vigore demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere, ovvero prevedano che organi dell'Amministrazione provinciale siano membri di diritto di enti o istituzioni.

Art. 6.

Le autorità dello Stato e della Regione, nell'interesse unitario della funzionalità delle Amministrazioni locali, coordinano i rispettivi controlli, dandosi reciprocamente notizie delle ispezioni che dispongono.

Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate alle autorità del Governo ed a quelle della Regione.

Art. 7.

Le Prefetture e le Commissioni provinciali di controllo si comunicano, a vicenda, le notizie e gli elementi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle leggi tuttora in vigore, spettano, in materia di bilancio e di applicazione di tributi, alla Commissione centrale per la finanza locale e alla G. P. A., vengono esercitate nella Regione siciliana, nei modi previsti dalle leggi stesse, rispettivamente da una Commissione regionale nominata dal Presidente della Regione, e dalle Commissioni provinciali di controllo.

La Commissione regionale per la finanza locale è presieduta dall'Assessore regionale degli Enti locali o da un suo delegato, ed è composta:

dal presidente di una Provincia regionale e da un sindaco, designati dall'Assessore regionale degli Enti locali;

da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designato dal presidente del medesimo;

da un componente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, designato dal presidente della Sezione medesima;

da un funzionario dell'Interno avente grado non inferiore a vice prefetto, designato dall'Amministrazione civile dell'interno;

da un intendente di finanza o funzionario di grado equiparato, designato dal Ministero delle finanze;

dal ragioniere generale della Regione;

dal direttore regionale per l'Amministrazione degli Enti locali;

dal dirigente della Divisione ragioneria presso la Amministrazione regionale degli Enti locali;

da un funzionario designato dall'Assessore regionale delle finanze.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla Amministrazione regionale degli Enti locali.

La Commissione regionale per la finanza locale dura in carica quattro anni.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

La Commissione delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9.

Sino a quando occorra provvedere alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di mutui a pareggio dei bilanci degli Enti locali dell'Isola, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Art. 10.

Sino a quando non entreranno in funzione i Consigli dei liberi consorzi, i componenti elettivi della G. P. A. sono nominati dal Consiglio dell'amministrazione straordinaria prevista dall'art. 266 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6 e, qualora questa non sia ancora costituita, sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore degli Enti locali.

La stessa procedura si applica in ogni altro caso in cui le norme vigenti demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere.

Art. 11.

Gli atti e i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Enti locali sono trasmessi, con elenchi descrittivi, dalle Prefetture alle Commissioni provinciali di controllo.

Art. 12.

L'Amministrazione dell'interno ha facoltà di consentire il passaggio alla Regione siciliana di propri funzionari ed impiegati optanti per l'inquadramento nei ruoli regionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 978.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Lancisiana, con sede in Roma.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato approvato il nuovo statuto dell'Accademia Lancisiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 979.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione dei Sodalizi italiani del Terz'Ordine secolare dei Servi di Maria, con sede in Roma.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione dei Sodalizi italiani del Terz'Ordine secolare dei Servi di Maria, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 980.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad accettare una donazione.

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 81. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1956, n. 981.

Autorizzazione all'Unione Italiana dei Ciechi ad accettare una donazione.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione Italiana dei Ciechi viene autorizzata ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Paolo Turchetti è nominato direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1956

GRONCHI

VIGORELLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Registro n. 12 Lavoro e previdenza, foglio n. 392. — GALIANI

(4239)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Calizzano, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Calizzano, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per il comune di Calizzano, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1956
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 143. — BENNATI

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1956.

Sostituzione del rappresentante supplente del Ministero dell'interno in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1955, con il quale il dott. Luigi Pasqualucci è stato nominato membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Vista, altresì, la lettera in data 8 luglio 1956, numero 793/AG, con la quale il predetto Ministero ha designato il dott. Adriano Monarca quale proprio rappresentante in seno alla Commissione centrale per le cooperative in sostituzione del dott. Luigi Pasqualucci;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott Adriano Monarca, designato dal Ministero dell'interno, è nominato membro supplente della Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Luigi Pasqualucci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1956
Registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 325

(4198)

AVVISI DI RETTIFICA

All'art. 5 della legge 28 giugno 1956, n. 595, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 5 luglio 1956, riguardante « Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto », a pag. 2375, ove è detto « Capitolo numero 422-XX (*nuovo*) » si deve leggere: « Capitolo numero 422-XI (*nuovo*) ».

All'art. 7 della legge 28 giugno 1956, n. 596, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 5 luglio 1956, riguardante « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-1944 alla campagna 1947-1948 », a pag. 2376, ove è detto: « Capitolo n. 125-*quater* (*nuovo*) » si deve leggere: « Capitolo n. 152-*quater* (*nuovo*) ».

Nella legge 18 luglio 1956, n. 753, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1956, a pag. 27, all'appendice n. 1 ove è detto: « Pane gr. 20 » si deve leggere: « Pane gr. 420 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, della estensione di ettari 1250, compresa nei comuni di Rocca San Casciano, Tredozio e Modigliana, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

per il comune di Modigliana a nord con lo spartiacque del monte; ad est con il torrente Sant'Antonio; negli altri punti cardinali confina con la bandita stessa. Per il territorio situato nel comune di Rocca confina ad est col fosso di Sant'Antonio e per gli altri punti cardinali con la stessa bandita. Per il territorio del comune di Tredozio confina ad est col fosso di Sant'Antonio, a sud sale verso il monte del Sasso e scende verso la confluenza del fosso di Cuzzano con un altro di minore importanza; da qui segue l'andamento di una strada mulattiera costeggiando i poderi Savina, Collinella fino alla strada Ebola. A questo punto incomincia il confine ovest che seguendo la strada Ebola arriva fino al fondo « Spongiola da dove riprende il territorio sito a nord che corre lungo lo spartiacque del Monte Spongiola fino alla quota 714.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 140 circa, compresa nel comune di San Zenone Po, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord-ovest: cavo Quarti, indi roggia Campane fino alla strada comunale Costa de' Nobili e fino all'incrocio roggia Mulino con proseguimento lungo questa in senso della corrente fino all'argine della Sacca;

sud: argine Sacca;

est: argine Sacca fino all'incrocio con l'argine Maestro; detto argine in direzione ovest; indi linea di confine comune di San Zenone Po e Zerbo tra Campo Orgino e Barco.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, dell'estensione di ettari 800 circa, compresa nei comuni di Casazza e Gaverina, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini

est: partendo dallo stabilimento Raion, poco dopo Borgo di Terzo, strada nazionale del Tonale e della Mendola fino al km. 43,120, indi verso nord strada di campagna attraverso il torrente Drione, valle detta del Soldato fino alle fontane di Leffe;

nord: dalle fontane di Leffe, costa di Cardada fino a Faisecco, indi linea comunale presso il colle Gallo;

ovest: dal colle Gallo strada comunale fino alla Croce del Cornel indi fino ai Prati Alti;

sud: dai Prati Alti stessa strada comunale, passando dietro il paese di Vigano, fino allo stabilimento Raion, punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, dell'estensione di ettari 800 circa, compresa nel comune di Berbenno, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

sud: ponte Canale, salendo in direzione nord-est il crinale della montagna fino alla vetta della Corna Marcia;

est: dal punto predetto, crinale fino al Passo del Canto, colle Moscarino; crinale fino a Piazzasco;

nord: dal punto predetto, Cà Locatelli; Berbenno;

ovest: dal punto predetto, strada comunale e crinale fino a Cà Passero; Cà Passero; strada comunale fino a Ponte Giurino, quindi il canale artificiale della Centrale elettrica; canale fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, dell'estensione di ettari 350 circa, compresa nei comuni di Vedeseta e Taleggio, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

est: partendo da sud, Forcella di Bura; mulattiera per prato Roncale; Crocetta; Valle Bona fino alla confluenza del torrente Bona con il torrente Enna;

nord: dal punto di incontro predetto, torrente Enna fino al ponte dei Senesi;

ovest: dal ponte dei Senesi, valle di Sfrino fino alla strada provinciale per Peghera;

sud: dal punto di incontro predetto, strada provinciale fino alla chiesa di Peghera, indi mulattiera per la Forcella di Peghera; Valli dell'Acqua, indi strada provinciale fino alla Forcella di Bura, punto di partenza.

(4199)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1953, 3 agosto 1954 e 11 novembre 1955, nella zona di Sesto Calende e Mercallo (Varese), dell'estensione di ettari 460, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1953, si intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 19 agosto 1953, 7 agosto 1954 e 14 novembre 1955, nella zona di Brinzio (Varese), della estensione di ettari 115, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 19 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 luglio 1954 e 4 novembre 1955, nella zona di Cuasso al Monte (Varese) dell'estensione di ettari 135 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 24 luglio 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1954 e 5 novembre 1955, nella zona di Porto Ceresio (Varese), dell'estensione di ettari 45 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1949, 16 agosto 1950, 5 giugno 1951, 20 agosto 1952, 24 luglio 1953, 23 luglio 1954 e 3 novembre 1955, nella zona di Malnate (Varese), dell'estensione di ettari 45 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 9139, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952, 28 luglio 1953, 28 luglio 1954 e 8 novembre 1955, nella zona di Luino (Varese), dell'estensione di ettari 182 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 marzo 1953, 29 luglio 1954 e 9 novembre 1955, nella zona di Luino (Varese), dell'estensione di ettari 183 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 28 marzo 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1953, 27 luglio 1954 e 7 novembre 1955, nella zona di Besozzo (Varese), dell'estensione di ettari 228 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, 30 luglio 1954 e 10 novembre 1955, nella zona di Arcisate (Varese), dell'estensione di ettari 79 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 27 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 agosto 1954 e 18 agosto 1955, nella zona di Borgosesia e Serravalle (Vercelli), della estensione di ettari 415, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(4200)

Ampliamento, ai fini del divieto di caccia e uccellagione, della «zona 23» di Savigliano, Vottignasco e Villafalletto (Cuneo).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 maggio 1954, nella zona di Savigliano, Vottignasco e Villafalletto (Cuneo), dell'estensione di ettari 1219, circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene esteso su fondi contigui della superficie di ettari 572. Detta zona assume così l'estensione complessiva di ettari 1791 circa, e viene delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord: strada ferrata Savigliano-Saluzzo;

est: strada comunale Savigliano-Vottignasco fino alla frazione Suniglia; strada vicinale di Collarelle; strada vicinale traversa di Genola fino all'incontro col fontanile Bresciano; lato sinistro di detto fontanile fino all'acquedotto di Savigliano; indi strada comunale Savigliano-Vottignasco fino all'abitato di Vottignasco;

sud: guado attraverso il torrente Maira, dall'abitato di Vottignasco fino all'impianto idrico la Prata-San Salvatore;

ovest: vecchia strada postale da Villafalletto a Savigliano, dall'impianto idrico la Prata-San Salvatore fino al confine di Villafalletto-Savigliano; indi strada comunale Villafalletto-Savigliano fino alla frazione San Salvatore; strada comunale San Salvatore-Palazzo fino al cimitero di San Salvatore; da qui strada vicinale per la cascina Piumasso-Gorra di Villa; indi strada vicinale delle Gorre fino all'incontro con la strada comunale San Salvatore-Savigliano; detta strada fino al punto di partenza.

(4161)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1956

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	637 —
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	87,155
1 Corona svedese	120,955
1 Fiorino olandese	163,84
1 Franco belga	12,529
100 Franchi francesi	177,67
1 Franco svizzero acc.	142,95
1 Lira sterlina	1741,25
1 Marco germanico	149,125

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 — Data: 12 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Bianchi Stefano di Vito — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 10 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Dessena Tomesani Egle fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 28 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Zirone Angelo di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 5 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Picone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 16 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Pace Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 13 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Lisi Marino di G Battista — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data 3 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Terni — Intestazione: Pettinacci Pietro di Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 10 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Pompei Tommaso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(3998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª pubblicazione). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	109374	230 —	Mainardi Giovanna fu Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre Borri *Giuseppina* fu Natale vedova Mainardi, con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Mainardi Giovanna fu Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre Borri *Rosa* fu Natale vedova Mainardi, con usufrutto vitalizio a quest'ultima.
P. R. 3,50% (1934)	519443	934,50	Rovere Nicolina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Levrone *Giovanna* fu Francesco vedova Rovere, dom. a Cuneo.	Rovere Nicolina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà Levrone *Margherita Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	519446	311,50	Rovere Nicolina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Levrone *Giovanna* fu Francesco vedova Rovere, dom. a Cuneo con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Rovere Nicolina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Levrone *Margherita Giovanna* fu Francesco vedova Rovere, dom. a Cuneo con usufrutto vitalizio a quest'ultima.
Id.	519442	934,50	Rovere Mariuccia fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Levrone *Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.	Rovere Mariuccia fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Levrone *Margherita Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.
Id.	519445	311,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Levrone *Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Levrone *Margherita Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.
Id.	519444	934,50	Rovere Angelo fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Levrone *Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.	Rovere Angelo fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Levrone *Margherita Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.
Id.	519447	318,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Levrone *Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Levrone *Margherita Giovanna* fu Francesco vedova Rovere.
P. R. 5% (1936)	6043	810 —	Prattichizzo Maria Soccorsa di *Giacomo* maritata a Gismondi Giuseppe, dom. a Campobasso.	Prattichizzo Maria Soccorsa di *Carlo Carmine Giacomo* maritata a Gismondi Giuseppe, dom. a Campobasso.
P. R. 3,50% (1934)	61108	385 —	Marrone *Antonio* di Luigi, dom. a New York.	Marrone *Vito Antonio* di Luigi, dom. a New York.
Id.	289986	1.750 —	*Pellerito* Benedetta fu Lorenzo, dom. a New York.	*Palazzolo* Benedetta fu Lorenzo, *moglie di Pellerito Giovanni*, dom. a New York.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4153) Roma, addì 24 agosto 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Morrodoro (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Morrodoro (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Morrodoro (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(4172)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quattrocento posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/1/202/125408 in data 24 luglio 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 25 luglio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1956
Registro n. 11, *bilancio Trasporti, foglio n.* 88. — BARNABA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (istituto medio di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche quello richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda stessa dovrà essere allegata una fotografia recente, applicata su carta da bollo, recante la firma del candidato nonchè tutti i dati anagrafici. La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da notaio.

Il candidato, alla data del presente avviso-programma, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 32° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane e per i mutilati o invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo *III*) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età, in applicazione della legge 14 febbraio 1949, n. 40, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 3 marzo 1949, nei confronti degli assuntori ferroviari semprechè abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età di cui al quarto capoverso del presente punto 2.

I candidati, nel caso che alla data del presente bando abbiano oltrepassato il 32° anno di età, dovranno indicare il possesso dei requisiti che danno titolo all'elevamento del limite massimo di età.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso questa od altra Amministrazione pubblica.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo delle stazioni in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un'assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 14 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

4. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca), di telegrafia, di stenografia e di dattilografia, debbono indicarle nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli esami stessi, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

6. — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio raggiungibile anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie, campo visivo normale, senso cromativo normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate, sono ammessi a partecipare al presente concorso semprechè siano in possesso di tutti i requisiti sopra indicati e alla visita medica di cui al punto 12 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica di sottocapo delle stazioni.

7. — La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Per l'espletamento degli esami facoltativi, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

La prova facoltativa di telegrafia consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella stenoscrizione e relativa traduzione di un brano corrente di lingua italiana alla velocità graduale e commerciale di 70 parole al minuto per complessivi 5 minuti.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

A dette prove facoltative saranno sottoposti solamente i concorrenti ammessi alla prova orale.

9. — Per ciascuna prova obbligatoria, ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti 20
Problema	» 10
Prova orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno i 7/10 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10 dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno i 7/10 dei punti.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per la prova di telegrafo;

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 3 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sul telegrafo, sulla stenografia e sulla dattilografia, soltanto se il concorrente avrà riportato in ciascuna di esse almeno la metà dei punti disponibili.

10. — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente della seguente votazione:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso nonchè per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, oppure di 10 punti per la valutazione del servizio prestato nei reparti ferrovieri del Genio Esercizio linee ferroviarie;

di 1 punto per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (biglietti-bagagli, gestione merci, telegrafo, movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In applicazione della legge 14 febbraio 1949, n. 40, la Commissione disporrà inoltre, complessivamente:

di 1/2 punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore di stazione negli impianti di gruppo *A* e *B*;

di 1/3 di punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore di stazione negli impianti di gruppo *C* e *D* o di assuntore di passaggio a livello di gruppo *A*;

di 1/4 di punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore di passaggio a livello di gruppo *B* e *C*;

di 1 punto per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (biglietti-bagagli, gestione merci, telegrafo, movimento).

11. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voto saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare;

b) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

c) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

d) mutilati ed invalidi per servizio;

e) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

f) orfani di caduti civili per fatti di guerra;

g) orfani dei caduti per servizio;

h) feriti in combattimento;

i) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

l) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

m) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

n) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

o) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, partigiani combattenti, i profughi del territorio di confine, i profughi dell'Africa italiana, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

p) che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

q) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

r) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

s) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai commi *a*), *b*), *e*), *h*), *i*), *l*).

12. — La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Amministrazione a presentare, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) originale diploma del titolo di studio o copia notarile dello stesso, su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

d) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiale in congedo od in servizio: estratto dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiale e militare di truppa, in congedo illimitato od in servizio: estratto del foglio matricolare, provvisto di bollo per L. 200;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del foglio matricolare, provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale e durante la prestazione del servizio alle armi): estratto dal foglio matricolare, provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 100;

iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classi non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi, è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Inoltre, i concorrenti di cui al primo comma del presente punto, verranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando. Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

13. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità dei concorrenti all'impiego.

14. — I primi 400 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapi delle stazioni in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno, prorogabile sino a due, di effettivo servizio in prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risultassero vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

15. — I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima, saranno considerati rinuncianti all'impiego.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine della relativa graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per la riserva dei posti.

Roma, addì 25 luglio 1956

ALLEGATO *A*

PROVE DI ESAME

Prove scritte

1. Composizione italiana su tema di cultura generale.
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Prova orale

Italiano Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile:

Persone fisiche e persone giuridiche Capacità Patria potestà, tutela e curatela Cittadinanza Domicilio Parentela e affinità Filiazione legittima e illegittima Affiliazione Beni mobili e immobili Demanio pubblico Modi di acquisto della proprietà Limitazione al diritto di proprietà Fonti, oggetto delle obbligazioni Loro adempimento, inadempimento Mora Colpa e dolo Contratto Suoi requisiti ed effetti Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione Contratto di trasporto Mandato Deposito (nozioni generali) Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico:

A) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative Le Assemblee legislative.

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le altre Amministrazioni autonome Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato Amministrazione governativa locale I comuni e le Provincie La giustizia nell'Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa La Corte dei conti.

Elementi di contabilità di Stato:

Ragioneria generale dello Stato e Ragioneria delle Amministrazioni centrali.

Formazione del bilancio di previsione Sue caratteristiche Legge di bilancio Legge di variazione del bilancio.

Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio di previsione.

Rendiconto generale consuntivo (conto consuntivo del bilancio e conto patrimoniale) Riscontro della Corte dei conti - Esposizione finanziaria.

Nozioni di statistica:

procedimenti aritmetici e grafici Tecnica dei diagrammi e cartogrammi Primi elementi di calcolo delle probabilità I numeri indici e la loro applicazione Tavole di sopravvivenza e di mortalità Movimento ferroviario in Italia Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia:

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

Geografia:

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia Sue suddivisioni fisiche ed amministrative Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica di ognuno di essi) I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

Matematica:

A) *Aritmetica*: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali Potenze Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali Rapporti e proporzioni Regola del tre semplice e composto Regola di interesse semplice e composto e di società Estrazione della radice quadrata.

B) *Algebra*: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado Logaritmi.

C) *Geometria*: Figure piane e solide. Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi Misura della superficie delle figure piane Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Nozioni sui trasporti ferroviari.

Condizioni generali per i trasporti delle persone Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose Obblighi di chi si serve della ferrovia.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (*Concorsi*). — ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato il . . . a . (provincia di . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 25 luglio 1956 per il concorso a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (2).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di (indicare la specie) conseguito presso l'Istituto (indicare quale) in data

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (3).

Firma
(da autenticare da notaio o dal segretario comunale).

Indirizzo . . . .

Data . . . . .

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alle prove di telegrafia, di stenografia e di dattilografia.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(4144)

Concorso a milleduecento posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/1/202/125407 in data 24 luglio 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a milleduecento posti di conduttore in prova.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 25 luglio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1956
Registro n. 11 *bilancio Trasporti, foglio n.* 90. — BARNABA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di conduttore in prova.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie con la seguente disponibilità di posti:

		posti n.
Compartimento di	Ancona	20
» »	Bari	90
» »	Bologna	85
» »	Cagliari	20
» »	Milano	185
» »	Napoli	160
» »	Palermo	60
» »	Reggio Calabria	140
» »	Roma	20
» »	Torino	175
» »	Trieste	20
» »	Venezia	80
Uffici di	Verona	145
	Totale posti n.	1.200

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

Gli aspiranti residenti nelle giurisdizioni dei Compartimenti di Firenze e Genova, per i quali non esiste disponibilità di posti, potranno partecipare al concorso in parola in uno dei Compartimenti sopra elencati o agli Uffici di Verona.

2. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di scuola secondaria inferiore o titolo equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche quello richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100 in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il Compartimento presso il quale intendono concorrere, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda stessa dovrà essere allegata una fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato nonchè tutti i dati anagrafici. La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da notaio.

Il candidato, alla data del presente avviso-programma, deve avere compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 32° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati o invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi, per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso la Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare, sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati, nel caso che abbiano oltrepassato il 32° anno di età, dovranno indicare nella domanda il possesso dei requisiti che danno titolo all'elevamento del limite massimo di età.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso questa od altra Amministrazione pubblica.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 3 del presente bando.

6. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica circa la data e le località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli esami stessi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

7. — Gli aspiranti oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari; statura non inferiore a m. 1,60 acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti con refrazione emmetropica, campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling, percezione della voce afona a non meno di metri otto per orecchio.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi a partecipare al presente concorso sempreché siano in possesso di tutti i requisiti sopra indicati e alla visita medica di cui al punto 13 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica di conduttore.

8. — Le Commissioni esaminatrici compartimentali saranno nominate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alle Commissioni suddette, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*).

La prova facoltativa sulle lingue estere, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

10. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana . . .	punti 15
Problema . . .	» 10
Prova orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno i 7/10 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10 dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno i 7/10 dei punti.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

11. — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito, ciascuna Commissione disporrà complessivamente della seguente votazione:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, oppure di 10 punti per la valutazione del servizio prestato nei reparti ferrovieri del Genio Esercizio linee ferroviarie.

12. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voto saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare;

b) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

c) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

d) mutilati ed invalidi per servizio;

e) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

f) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

g) orfani dei caduti per servizio;

h) feriti in combattimento;

i) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

l) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

m) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

n) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

o) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i profughi dai territori di confine; i profughi dall'Africa italiana, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

p) che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

q) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

r) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

s) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai comma *a*), *b*), *e*), *h*), *i*), *l*).

13. — Le graduatorie compartimentali verranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dalla Amministrazione a presentare, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) originale diploma del titolo di studio o copia notarile dello stesso su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata di L. 200, debitamente legalizzato;

c) estratto dell'atto di nascita su carta bollata di L. 100 legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

d) certificato legalizzato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) *documento militare:*

ufficiali in congedo od in servizio: estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni; estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del « foglio matricolare », provvisorio di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva », su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100. Per i militari alle armi, è sufficiente una dichiarazione del comando da cui dipendono

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel suindicato termine di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Inoltre, i concorrenti di cui al primo comma del presente punto, verranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 7 del presente bando. Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

14. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti all'impiego.

15. — Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I conduttori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risultassero vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. — I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, saranno, considerati rinuncianti all'impiego.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, saranno nominati altrettanti idonei delle rispettive graduatorie.

17. — I vincitori del concorso verranno utilizzati, per i primi sei mesi di servizio, sui treni merci.

18. — Ai sensi dell'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori assunzioni di candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine delle graduatorie, per coprire le disponibilità di pianta che si siano formate durante l'espletamento del concorso o che si verificheranno entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Roma, addì 25 luglio 1956

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problema di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

Prova orale.

Aritmetica: Operazioni con numeri razionali, potenze di essi Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova del nove delle quattro operazioni fondamentali Numeri primi ricerca dei divisori di un numero Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali Sistema metrico decimale Numeri complessi Radice quadrata di un numero razionale Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa Regola del 3 semplice e del 3 composto Regola d'interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria: Nozioni elementari di geometria piana e solida Triangoli e poligoni, loro principali proprietà Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali Problemi grafici fondamentali Nozioni sull'equivalenza delle figure piane: applicazioni metriche del teorema di Pitagora Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane Prisma Piramide Cilindro Cono Sfera Tronco di piramide e di cono Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia: Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII La rivoluzione francese e l'impero napoleonico nei rapporti con l'Italia Moti e figure principali del Risorgimento italiano Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti Mezzi di comunicazione Itinerari di viaggio più notevoli Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico: Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato Italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato: Disposizioni generali Del contratto di trasporto Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa Biglietti per viaggi di andata e ritorno Viaggi in comitiva Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali - Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni.

ALLEGATO B

Su carta bollata da L. 100.

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato (1)

Il sottoscritto (2) . nato a . (Provincia di .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 25 luglio 1956 per il concorso a posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di (indicare la specie) conseguito presso l'Istituto o Scuola (indicare quale) in data ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiungere che non ha mai prestato servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Dichiara, infine, di non aver presentato domanda presso altri Compartimenti per il presente concorso.

Firma . .
(da autenticare da notaio o dal segretario comunale).

Indirizzo . . . .

Data . . .

---

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello.

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4143)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 29076 Div. 3ª san. in data 20 luglio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953;

Visto il decreto n. 30832 Div. 3ª san. in data 20 luglio 1956, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Ritenuto che i vincitori delle condotte di Alfiano Natta, Ponzone (Cimaferle-Toleto-Piancastagna) e Cartosio-Malvicino (consorzio) hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Pilotti dott. Giuseppe: Alfiano Natta;
2) Urso dott. Rosario: Ponzone (Cimaferle-Toleto-Piancastagna)
3) Nobili dott. Vincenzo: Cartosio-Malvicino (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 14 agosto 1956

p. *Il prefetto*: SPATAZZA

(4102)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto nel comune di Rezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 15507-San., del 2 settembre 1954, con il quale è stato indetto il concorso per il posto vacante per medico condotto nel comune di Rezzo al 30 novembre 1953;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.37/8344, del 2 aprile 1955, modificato con decreto prefettizio n. 3640/1955/San., del 24 gennaio 1956, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla predetta Commissione a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ciocca Francesco . . . punti 48,95 su 100
2. Barbera Francesco . . . » 40,18 »
3. Tagliazucchi Alessandro » 39,95 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Rezzo.

Imperia, addì 16 agosto 1956

Il prefetto: CAMERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso per il posto vacante di medico condotto nel comune di Rezzo, bandito in data 2 settembre 1954, con decreto n. 15507-San.;

Viste le domande dei candidati idonei, nelle quali è stata indicata la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato Ciocca Francesco, compreso nella graduatoria degli idonei di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Rezzo.

Imperia, addì 16 agosto 1956

Il prefetto: CAMERA

(4173)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico chirurgo condotto del comune di Pioraco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio n. 40340 del 30 dicembre 1954, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami al posto di medico-chirurgo condotto di Pioraco, vacante al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 17075 del 26 maggio 1956;

Ritenuta la regolarità dello svolgimento dei lavori relativi al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di medico-chirurgo condotto di Pioraco vacante al 30 novembre 1954:

1. Cola dott. Luigi Alberto	punti	56,090	su 100
2. Brancaleoni dott. Renato	»	53,274	»
3. Paganelli dott. Antonio	»	52,186	»
4. Magni dott. Francesco	»	51,150	»
5. Durante dott. Pasquale	»	50,064	»
6. Rossi dott. Franco	»	49,036	»
7. Cristallini dott. Ugo	»	48,966	»
8. Mancini dott. Dario	»	48,239	»
9. Ramadori dott. Giuseppe	»	46,655	»
10. Bellucci dott. Francesco	»	45,308	»
11. Gatti dott. Roberto	»	44,495	»
12. Ambrosini dott. Elio	»	43,100	»
13. Piergiovanni dott. Mario	»	43,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura della Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura stessa e del Comune interessato.

Macerata, addì 1° agosto 1956

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio n. 40340 del 30 dicembre 1954, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami al posto di medico-chirurgo condotto di Pioraco, vacante al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto, pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui trattasi, formata dall'apposita Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 17075 del 26 maggio 1956;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Luigi Alberto Cola è dichiarato vincitore dell'unica condotta medico-chirurgica di Pioraco.

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura della Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura stessa e del Comune interessato.

Macerata, addì 1° agosto 1956

Il prefetto: FABIANI

(4105)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore della farmacia comunale di Gela

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 2889 del 16 agosto 1954, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli pel conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Gela;

Constatato che al predetto bando è stata data la prescritta pubblicità;

Visto i processi verbali della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e costituita con decreto prefettizio n. 2348 del 28 gennaio 1956, dai quali risultano le operazioni del concorso suddetto e la graduatoria di merito dei candidati;

Riconosciuta la regolarità degli atti anzidetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie citato;

Visto il regolamento pel servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1708;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Gela:

Alì dott. Salvatore	punti	53,80
La Fisca dott Paolo	»	51,20
Minardi dott. Salvatore	»	48,20
Guttadauro dott. Concetta	»	45,80
Gennuso dott. Gaetano	»	43,60
Masaracchio dott. Giuseppe	»	43,20
Migliore dott. Filippo	»	42 —
Martorana dott. Emanuele	»	41,30
Comandatore dott. Maria	»	40,30
Campisi dott. Aurelio	»	39,20

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del comune di Gela e in quello della prefettura di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 8 agosto 1956

p. *Il prefetto* SURIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 2889 del 16 agosto 1951, con il quale venne bandito un pubblico concorso pel conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Gela;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con decreto prefettizio del 28 gennaio 1956;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati al su detto concorso;

Visto l'art. 372 del testo unico delle leggi sanitarie citato;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alì Salvatore di Antonino, candidato al concorso pel conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Gela, è dichiarato vincitore del concorso detto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune di Gela e in quello della prefettura di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 8 agosto 1956

p. *Il prefetto:* SURIANO

(4106)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.